



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 114 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 886/16 del 28.10.2016 emessa nel giudizio FERRARA GIOVANNI contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..
--	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Ciloni e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 57° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVAn. 886/16 del 28.10.2016 emessa nel giudizio FERRARA GIOVANNI contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..

Premesso che il Sig. FERRARA Giovanni ha citato innanzi al giudice di pace di Messina il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., proponendo opposizione ex art.615 cpc avverso la cartella esattoriale ivi indicata, inerente il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada,

che in data 31/10/2017, prot. com.le n. 22992, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 886/16 - R.G. n. 4042/15 - depositata in cancelleria il 16.10.2017, con cui il Giudice di Pace di MESSINA,

a) ha accolto l'opposizione ex art.615 di FERRARA Giovanni e annulla la cartella esattoriale opposta;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 509,92, oltre accessori di leggei.

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere a favore dell'avv. distrattario Restifo Daniele Mario ammontano complessivamente ad € 509,92, sulla base della seguente specifica:

spese processuali previste in sentenza

Compensi	€ 320,00
▶ spese generali 15% (su € 320,00)	€ 48,00
▶ C.P.A. 4% (su € 368,00)	€ 14,72
▶ Iva 22% (su € 382,72)	€ 84,20
▶ spese liquidate in sentenza	€ 43,00
totale complessivo € 509,92	

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore dell'avv. distrattario Restifo Daniele Mario ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 509,92 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Messina n. 886/16 del 22/03/2016, depositata in Cancelleria il 11.04.2016;
- 2 di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
- 3 di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 386/16 R. E.
M. 4653/16 R.A.
N. 4042/16 Cro.
N. / Rep.

Il Giudice di Pace di Messina, Dr.ssa Maria Angela Caputo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado, iscritta al n. 4653/2014 R.G., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertente

TRA

FERRARA Giovanni, C.F.: FRRGNN62B12E014L, nato a Giardini (ME) il 12.02.1962 ed ivi residente in Via Pergusa n.9, n.q. di legale rapp.te della soc. "Jet Car di Ferrara Giovanni & c. s.a.s.", con sede in Taormina, Via Nazionale n. 8, elettivamente domiciliato in Giardini Naxos (ME), Via Vittorio Emanuele n. 136 presso lo studio dell'Avv. Daniele Mario Restifo (PEC: avv.daviderestifo@pec.giuffre.it), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo

- Opponente -

E

- **COMUNE di TAORMINA**, in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Taormina, Corso Umberto n. 217 (P.IVA: 00299100834), elettivamente domiciliato in Acireale, Corso Sicilia n. 25 presso lo studio dell'Avv. Rosalba Messina (PEC: rosalba.messina@pec.ordineavvocaticatania.it), che lo rappresenta e difende giusta procura rilascia a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta

- Opposto -

- **RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.** – Agente della riscossione – prov. di Messina, P. IVA: 04739330829), con sede in Messina, Via Ugo Bassi n. 126,

is. 137, rappresentata in giudizio dal Sig. Pavone Vincenzo, giusta la procura speciale rilasciata dall'Avv. Lucia Di Salvo, nella sua qualità di Presidente della Società in data 23.12.2013, autenticata nella firma dal Notaio Dr. Enrico Maccarrone, Rep. N. 53170, Racc. n. 14664, elettivamente dom.ta nella sede Provinciale di Messina, PEC: direzioneprovinciale dimessina@pec.riscossionesicilia.it)

- Opposta -

Conclusioni delle parti: Come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. Ferrara Giovanni proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nei confronti di Riscossione Sicilia Spa e del Comune di Taormina avverso la cartella esattoriale n. 295 2014 00049997 13, contenente l'iscrizione a ruolo della somma di € 413,44 (di cui € 5,88 per diritti di notifica) per omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Con l'unico motivo, l'opponente deduceva sostanzialmente l'inesistenza di validi titoli esecutivi ai fini dell'iscrizione a ruolo, avendo proposto a suo tempo dei ricorsi al Prefetto avverso i verbali di contravvenzione n. B0044756 del 19.7.2010 (veicolo targato CP376YE) e n. B0046172 del 07.08.2010 (veicolo targato CP376YE) indicati in cartella, senza ricevere alcun riscontro in merito agli stessi.

Resistevano in giudizio sia il Comune di Messina, ente impositore, che negava la fondatezza dell'opposizione proposta e ne chiedeva il rigetto, sia Riscossione Sicilia Spa, concessionaria alla riscossione, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e deduceva la regolarità della procedura di riscossione.

Posta in decisione all'udienza del 23.06.2015, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza dep. il 15.09.2015; indi, all'udienza del 27.10.2015, precisate le conclusioni, trattenuta nuovamente per la decisione.

Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva anche di Riscossione Sicilia Spa, in quanto soggetto dal quale promana l'atto.



Nel merito, la cēnsura dell'opponente è fondata.

Risulta *per tabulas* che avverso i verbali di contestazione indicati nella cartella esattoriale siano stati proposti ricorsi al Prefetto di Messina, per il tramite della Polizia Municipale del Comune di Taormina; v'è inoltre l'ammissione da parte del Comune di Taormina di non aver trasmesso tali ricorsi al Prefetto competente, avendoli considerati delle semplici comunicazioni dei dati del conducente ex art. 126 bis del Codice della Strada (v. comparsa di costituzione e risposta).

Si trattava, invece, chiaramente di ricorsi amministrativi avverso i verbali di contestazione, coi quali il Sig. Ferrara Giovanni, nella qualità di titolare della Società di noleggio "Jet Car" s.a.s., corrente in Taormina (ME), Via Nazionale n.8, eccepiva che, pur essendo il veicolo contravvenzionato di proprietà della Jet Car s.a.s., vertendosi in un caso di locazione senza conducente ex art. 84 C.d.S., dovesse considerarsi responsabile in solido con l'autore della violazione il locatario (dei quale venivano quindi forniti i dati anagrafici e della patente di guida) in vece del proprietario del veicolo.

Risultando, dunque, confermata l'asserzione dell'opponente di aver tempestivamente proposto ricorso al Prefetto avverso i verbali di contestazione indicati in cartella, la proposta opposizione all'esecuzione va accolta, tenuto conto del fatto che, in pendenza di un ricorso al Prefetto ex art. 203 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e dunque fino a quando quest'ultimo non sia stato deciso, non sussiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo all'emissione di una cartella esattoriale di pagamento (In senso conforme, Cass., sez. II, 14.12.2009 n. 26173).

Le spese seguono la soccombenza e, nella misura di cui al dispositivo, vengono poste a carico dell'Ente impositore, responsabile dell'omessa trasmissione dei ricorsi avverso i verbali di contravvenzione al Prefetto cui erano diretti, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario di parte opponente; mentre si compensano integralmente, tenuto conto dei motivi di



accoglimento dell'opposizione, quelle tra opponente e concessionaria alla riscossione.

P.T.M.


Il Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Maria Angela Caputo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4653/2014 r.g., così provvede:

In accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da Ferrara Giovanni n.q. di legale rappresentante p.t. della "Jet Car di Ferrara Giovanni & C. s.a.s.", annulla la cartella esattoriale di pagamento n. 295 2014 00049997 13 dell'importo di euro 413,44 e condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente; spese che liquida in complessivi euro 363,00 di cui euro 43,00 per spese vive ed euro 220,00 per compensi di avvocato, distraendole in favore dell'antistatario Avv. Davide Mario Restifo.

Compensa integralmente le spese processuali tra l'opponente e la concessionaria alla riscossione.

Così deciso in Messina, il 22.03.2016

Il Giudice di Pace
Dr.ssa Maria Angela Caputo





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

IL GIUDICE DI PACE

Vista l'istanza con la quale l'Avv. Davide Mario Restifo, difensore di FERRARA Giovanni, ha chiesto che nel *corpus* della sentenza n. 886/2016 (pubblicata l'01.04.2016) che ha definito la causa n. 4653/2014 r.g., siano corretti gli errori materiali consistenti:

- nell'indicazione, a pag. 1 della sentenza, nella parte relativa ai dati del procuratore dell'attore, del nome "Avv. Daniele Mario Restifo", anziché "Davide Mario Restifo";
- nell'indicazione, in punto di spese legali, della somma di euro 220,00 per compensi di avvocato in luogo di euro 320,00, dopo che si era indicato che le spese stesse venivano complessivamente liquidate in euro 363,00, di cui euro 43,00 per spese vive;
- nell'omessa liquidazione degli accessori di legge (spese generali sui compensi, cpa ed iva);

Considerato che il procedimento di correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali è diretto a rettificare le "sviste" in cui è incorso il giudicante nel processo redazionale e trova applicazione, secondo l'orientamento della giurisprudenza, quando l'errore emendando consista in un mero *"lapsus calami"*, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante, intellegibile al lettore. Rilevato che, nel caso specifico, nessun dubbio può essere nutrito sul fatto che l'erronea indicazione del nome del difensore costituisca in maniera lampante un *"lapsus calami"*.

Ritenuto inoltre che, per quel che concerne gli errori di calcolo, è convincente ormai condiviso che essi debbano avere un carattere di assoluta materialità (es. $2+2=5$), in quanto non si potrebbe dar luogo al procedimento di correzione nell'ipotesi in cui, per rilevarlo, occorrerebbe ricorrere ad un procedimento tecnico, e che, nello specifico, l'indicazione dei compensi dell'avvocato in euro 220,00 piuttosto che in euro 320,00 sia frutto di lampante errore materiale, essendo i compensi stati liquidati per complessivi euro 363,00 di cui euro 43,00 per spese vive.

Considerato infine che è consentito, nel caso di omissione, il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali per ottenere in sentenza la menzione degli accessori di legge, sebbene l'IVA e il contributo previdenziale, -così come anche il rimborso spese generali-, siano dovuti per legge al professionista a prescindere dalla menzione che il giudice ne faccia in sentenza, avendo tale menzione solo un'efficacia esclusivamente dichiarativa che non incide in alcun modo sul diritto dell'avvocato di chiedere ed ottenere il rimborso di tali somme sì che si propende -da ultimo- addirittura per la superfluità del procedimento di correzione materiale nel caso di omissione degli accessori di legge.

PQM

- Visti gli artt. 287 e ss. c.p.c. dispone che nella sentenza n. 886/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Messina, e piu' precisamente alla pagina 1, nella parte relativa all'indicazione del nominativo del difensore, le parole "Avv. Daniele Mario Restifo" si leggano "Avv. Daniele Mario Restifo"; ed inoltre che nel dispositivo la cifra di "€ 220,00" per compensi di avvocato vada sostituita dalla cifra "€ 320,00"; ed infine che - sempre nel dispositivo- dopo le parole "per compensi di avvocato" e prima delle parole "distraendole a favore" vengano aggiunte le parole "oltre rimborso forfettario s.g. sui compensi, CPA ed IVA,".

- Dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale del provvedimento da correggere.

Dà mandato alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti consequenziali.

Messina, 13.10.2017

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Maria Angela Caputo

Maria Angela Caputo

10 OTT 2017



Copia P.E. x Avv.¹⁰

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € //

Messina 24 OTT. 2017

F.to Il CANCELLIERE
Salvatore Rostuccia

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.¹⁰ Davide Tommaso Resiolo
nell'interesse di Se stesso quale dià sezione


Messina 24 OTT. 2017



F.to Il CANCELLIERE
Salvatore Rostuccia

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si rilascia a richiesta dell'Avv.¹⁰ Davide Tommaso Resiolo
nell'interesse di Se stesso quale dià sezione

Messina 24 OTT. 2017



Il Cancelliere
Il CANCELLIERE
Salvatore Rostuccia

CITTA' DI TAORMINA, IN PENDEMI DEL SINDACO
IN TAORMINA GIUGNO URBANO N. 217, di
LA CITA' GIUGNO

A mezzo del servizio postale a norma di legge
con raccomandata RR. N.
Messina, Li

Funzionario UNEP
Ufficiale Giudiziario
Arca III 72

UNEP - MESSINA
Modello A / 1 Cr. 7674

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 7,95
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

(10 % versato in modo virtuale)
Data Richiesta 25/10/2017
L'Ufficiale Giudiziario




PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

Taormina _____ 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

Taormina _____ 28 DIC 2017

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

*S. 886/16 IREN. 25F/17
C- 509, P2*



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 26/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 886/16 del 28.10.2016 emessa nel giudizio FERRARA GIOVANNI contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..

Considerato che in data 31/10/2017, prot. com.le n. 22992, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 886/16 - R.G. n. 4042/15 - depositata in cancelleria il 16.10.2017, con cui il Giudice di Pace di MESSINA,

- a) ha accolto l'opposizione ex art.615 di FERRARA Giovanni e annulla la cartella esattoriale opposta;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 509,92, oltre accessori di legge.

Preso atto che le spese di lite da rifondere a favore dell'avv. distrattario Restifo Daniele Mario ammontano complessivamente ad € 509,92, sulla base della seguente specifica:

spese processuali previste in sentenza

Compensi	€ 320,00
▶ spese generali 15% (su € 320,00)	€ 48,00
▶ C.P.A. 4% (su € 368,00)	€ 14,72
▶ Iva 22% (su € 382,72)	€ 84,20
▶ spese liquidate in sentenza	€ 43,00
totale complessivo € 509,9	€ 51,44

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere,na favore dell'avv. distrattario Restifo Daniele Mario ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 509,92 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Messina n. 886/16 del 22/03/2016, depositata in Cancelleria il 11.04.20116, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017-2019;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio,

subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Corrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

